

# AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 516

Adottata dal Direttore Generale in data - 6 MAR. 2003

OGGETTO: ASL 7 c/ Impresa edile di Giovanni Lardieri – Conferimento incarico all'Avv. Marco Aste

## Il Direttore Generale

- Acquisito l'atto di citazione notificato in data 27.01.03 col quale l'impresa edile Lardieri Giovanni, appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del reparto di Medicina nucleare e Scintigrafia dell'Ospedale Sirai di Carbonia, chiede nanti il Tribunale ordinario di Cagliari Sezione distaccata di Carbonia che venga riconosciuto il suo credito nei confronti di questa Amministrazione di € 17.418,13 oltre gli interessi di legge, a titolo di revisione prezzi;
- Preso atto del parere formulato dall'ing. Cristian Cocco, responsabile del Settore Opere Pubbliche di questa Azienda, in cui viene ampiamente argomentata l'opinione circa la mancanza di ogni fondamento alle pretese avanzate dalla impresa attrice;
- Ritenuto opportuno resistere all'azione promossa dalla impresa Lardieri conferendo apposito incarico a legale esperto in materia di appalti ;
- Preso atto che lo studio legale dell'Avv. Marco Aste può adeguatamente tutelare l'Azienda nel contenzioso di cui trattasi;
- Sentiti in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

## DELIBERA

### *Per i motivi esposti:*

- di costituirsi nel giudizio in oggetto incaricando della tutela legale dell'Azienda l'Avv. Marco Aste, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Carbonia Via Delle Poste;
- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti;



Segue Deliberazione n. 516

del 6 MAR. 2003

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il pagamento degli addebiti / competenze derivanti dal presente atto, previa liquidazione dei medesimi a cura del Responsabile del Settore legale, con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

DIR. AMM.

DIR.SAN.

LEG.



Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone", written over the printed name.

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 516 del 6 MAR. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 10 MAR. 2003 al 24 MAR. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi  
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Allegati:

Destinatari:

**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA**

**DI CARBONIA**

**ATTO DI CITAZIONE**

**LARDIERI GIOVANNI**, nato a Carbonia il 23 novembre 1949, res.te in

Carbonia nella via Dalmazia n°18, C.F. LRD GNN 49S23 B745L  
elett. dom.to in Carbonia nella via Delle Poste 8, presso e nello studio  
dell'avv. Cecilia Mereu che lo rapp.ta e difende in virtù di procura speciale a  
margine del presente atto

**premessò che**

- 1) in data 2 luglio 1984 l'Impresa Edile Lardieri Giovanni stipulava con la U.S.L. n°17 (oggi Azienda U.S.L. n°7) il contratto d'appalto n°36, registrato in Iglesias il 3 luglio 1984 al n°365, per opere di ristrutturazione reparto Medicina Nucleare e Scintigrafia-Ospedale Sirai di Carbonia;(doc.1)
- 2) le opere da realizzare, in base al suindicato contratto d'appalto, dovevano essere eseguite nel termine di 80 giorni dalla data del 25 luglio 1984, giorno di consegna dei lavori, con scadenza, quindi, alla data del 13 ottobre 1984, come da verbale del geom. Giorgio Sulas, direttore dei lavori;(doc.2)
- 3) in data 10 ottobre 1984, il geom. Giorgio Sulas, nella detta qualità di direttore lavori, ordinava all'impresa di Giovanni Lardieri di sospendere i lavori, perché necessitava una perizia suppletiva e relativa variante, nell'esecuzione dei lavori principali, con invito a riprenderli superate le cause della sospensione;(doc.3)
- 4) in data 11 settembre 1991, veniva redatto il verbale di ripresa lavori e stabilito il nuovo termine di ultimazione degli stessi, con scadenza al 12 dicembre 1991;

DELEGO

L'Avv. Cecilia Mereu  
a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e in ogni eventuale fase o grado, anche in sede di opposizione e di esecuzione, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, incassare somme e rilasciare quietanza, eleggendo domicilio presso il suo studio e autorizzando altresì in caso d'impedimento a farsi sostituire da altri avvocati.

Il, \_\_\_\_\_

F.to  
*[Handwritten signature]*

È AUTENTICA

F.TO CECILIA MEREU

27 GEN 2003

1867 DA

PROCT

182

5) previa verifica del nuovo direttore dei lavori, incaricato dall'Amministrazione, ing. Sergio Lisci, i lavori ripresi sono stati ultimati in tempo utile, come da verbale del 30 novembre 1991; (doc.4)

6) benché, il contratto all'art. 9 disponesse che non si sarebbe dato luogo a revisione contrattuale dei prezzi in quanto il termine iniziale fissato per l'ultimazione lavori era inferiore ai 90 giorni, e che quest'ultimo termine è stato disatteso dall'Amministrazione, che ha disposto la sospensione dei lavori come esposto, ciò ha determinato una variazione dei prezzi con conseguente revisione degli stessi, in base all'art. 77 del capitolato speciale d'appalto delle leggi sui lavori pubblici in materia di revisione prezzi, dell'art. 35 e 36 del capitolato generale d'appalto e degli artt. 1655 e segg. del c.c., (doc.5);

7) pertanto, il calcolo revisionale dei prezzi è risultato pari a Lit. 32.430.000=, (doc.6), oltre Iva al 4% pari a Lit. 1.297.162=, per un totale di Lit. 33.726.211= pari a Euro 17.418,13=, oltre interessi maturati dalla data dell'affidamento lavori e maturandi e rivalutazione monetaria;

8) l'attore ha ripetutamente sollecitato il pagamento di quanto sopra, con fattura n°01/93 del 15 luglio 1993, registrata alla pag. 36 del registro delle vendite della ditta attrice, ricevuta dalla U.S.L. n°17, in data 15.07.1993, che è rimasto senza esito; (doc.7)

9) i debiti delle sopresse U.S.L. vengono assunti dalla Regione mediante apposite gestioni liquidatorie affidate ai Direttori Generali, in qualità di commissari liquidatori delle cessate unità sanitarie locali, avvalendosi delle strutture operative delle Asl (Cass. Civ. sez. lav, 12.08.2000 n°10778).

Pertanto, l'esponente vanta un diritto di credito, come sopra indicato, nei

confronti della Regione/Gestione Liquidatoria delle sopresse U.S.L. n° 16 e U.S.L. n° 17, o meglio del Direttore Generale, in qualità di Commissario Liquidatore, con sede in Carbonia nella via Dalmazia n°83.

Tanto premesso, il sig. Giovanni Lardieri, rapp.to e difeso come in atti, a mezzo dello scrivente avvocato

### CITA

Il Direttore Generale della Azienda U.S.L. n°7, in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria delle sopresse U.S.L. n°16 e U.S.L. n°17, con sede in Carbonia nella via Dalmazia n°83, a comparire nanti il Giudice Monocratico dell'intestato Tribunale di Cagliari, sezione distaccata di Carbonia, all'udienza che si terrà in data 11 aprile 2003, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di 20 gg. prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme stabilite all'art. 166 c.p.c. e con avvertimento che in difetto sarà dichiarata la sua contumacia e che la costituzione fuori termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Signor giudice adito, ogni contrari a istanza eccezione e deduzione disattesa

- 1) Accertare, preliminarmente, e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'appaltante nella causazione del ritardo nell'esecuzione dei lavori, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9 del contratto d'appalto n°36 del 2.07.1984;
- 2) Condannare il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n°7, in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria delle

sopprese U.S.L. n°16 e n°17, con sede in Carbonia nella via Dalmazia n°83, al pagamento dell'importo di Euro 17.418,13= portato dalla fattura n°01/93 del 15.07.1993, oltre agli interessi di legge maturati dalla data dell'affidamento lavori e maturandi e rivalutazione monetaria.

Il tutto con vittoria di spese e di onorari.

Ad istruttoria si producono :-

Doc.1) Copia scrittura privata di affidamento lavori;

Doc.2) Copia verbale di consegna lavori;

Doc.3) Copia verbale di sospensione lavori;

Doc.4) Copia verbale ultimazione dei lavori dell'ing. Lisci;

Doc.5) Copia capitolato speciale d'appalto e capitolato generale;

Doc.6) Copie solleciti di pagamento;

Doc.7) Originale della fattura n°01/93 del 15.07.1993, con certificazione notarile di registrazione.

Riservate le ulteriori produzioni e deduzioni istruttorie, anche testimoniali, ai sensi dell'art.184 c.p.c..

Si dichiara che il valore del procedimento rientra nello scaglione di valore superiore a euro 5.164,57= e fino a 25.822,84=. Con impegno ad integrare il contributo unificato determinato il credito da recuperare.

Carbonia li, 22 gennaio 2003.

  
Avv. Cecilia Mereu

**Referto di notifica:-** A richiesto dall'avv. Cecilia Mereu, rapp.te come in atti. Io sottoscritto assistente UNEP, presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, sez. distaccata di Carbonia, ho notificato il su esteso atto di citazione, al Direttore

Generale della Azienda U.S.L. n°7, in qualità di Commissario Liquidatore della Gestione Liquidatoria delle sopresse U.S.L. n°16 e U.S.L. n°17, con sede in Carbonia nella via Dalmazia n°83, mediante consegna di copia

conforme all'originale. fattane a *mani dell'impiegato*

*Neloni Simonetta in addebi*

*l. 27.01.03*

UFFICIALE GIUDIZIARIO 83  
*Ludovica Caiant*

REGISTRO MOD. *117*

Cronologia N. *112*

Destinatari n°	<i>1</i>
Diritti	L
Trasferiti	L
Totali	
Es. 10% e qt.	
Spese passate	
Ogg. cancell.	
Saldo	
Totale	<i>3,92</i>

Ufficio Giudiziario

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N.7

Carbonia

Prot. N° 06/D.A.

Carbonia, li 30 GEN. 2003

Al Responsabile del Servizio Acquisti  
Geom. Gerolamo Agulli

SEDE

OGGETTO: Tribunale Cagliari sez. Carbonia – Ditta Lardieri Giovanni c/ ASL 7 – Richiesta parere  
Tecnico

Con atto di citazione di cui in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente, la ditta Lardieri rivendica il diritto ad ottenere il pagamento della somma dovuta a titolo di revisione dei prezzi per i lavori di ristrutturazione del Reparto di Scintigrafia e Medicina Nucleare dell'Ospedale Sirai di Carbonia.

Al fine di meglio valutare l'opportunità di una costituzione in giudizio per resistere alle pretese fatte valere dall'attore, sarebbe opportuno acquisire parere circa l'ammissibilità o meno della pretese e/o alla congruità dei relativi importi.

Si prega pertanto di voler predisporre per conferire apposito incarico a tecnico competente in materia e trasmettere le valutazioni richieste all'Ufficio Legale entro il 1° marzo c.a.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Giovanni Antonio Fadda



Add. P.Massidda

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

**AZIENDA U.S.L. N° 7**

Via Dalmazia 83 - CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

Servizio Acquisti - Settore Ufficio Tecnico

Prot. N° 11 del 1802-2003

Al Direttore Amministrativo  
Dott. Giovanni Antonio Fadda  
SEDE

OGGETTO: lavori di ristrutturazione del reparto Medicina Nucleare e Radioimmunologia dell'Ospedale Sirai di Carbonia. Riscontro alla nota 06/DA del 30.01.2003

Con riferimento all'oggetto l'Impresa Edile Lardieri Giovanni di Carbonia, esecutrice dei lavori, ha citato in giudizio questa stazione appaltante per la mancata liquidazione della fattura n° 01/93 del 15.07.1993, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria, a titolo di revisione prezzi.

Il progetto esecutivo dei lavori in argomento è stato approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione n° 772 del 11.10.1983 mentre i lavori in appalto sono stati aggiudicati, in esecuzione della Deliberazione n° 747 del 16.04.1984 ed a seguito di trattativa privata plurima, alla ditta Lardieri Giovanni. In data 02.07.1984, Rep. N° 36, veniva stipulata apposita scrittura privata per un importo contrattuale di L. 61.899.076. I lavori venivano consegnati in data 25.07.1984, sospesi il 10.10.1984 per la predisposizione di una perizia suppletiva e di variante, ripresi il 11.09.1991 e portati a compimento in data 30.11.1991. Per effetto dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante n° 1 ed a seguito della sottoscrizione dell'atto di sottomissione Rep. 64/91 del 27.08.1991, l'importo contrattuale veniva portato a L. 79.430.635 con un incremento del 28,32%. I lavori sono stati regolarmente collaudati in data 10.05.1995 ed il relativo certificato risulta approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 853 del 16.06.1995.

PREMESSE

L'istituto della revisione dei prezzi è una particolare applicazione del più ampio istituto della "eccessiva onerosità" disciplinato dall'art. 1467 del Codice Civile, ai quali è comune il fondamento giuridico rappresentato dal turbamento dell'equilibrio di valore tra le prestazioni verificatosi in modo oggettivo e imprevedibile nel corso del rapporto contrattuale; la revisione, inoltre, ha la finalità particolare di ovviare alla risoluzione di un contratto come quello d'appalto che, per la sua particolare natura, merita di essere mantenuto in vita, tanto nell'interesse particolare dei contraenti quanto in quello economico generale. A tal proposito è opportuno segnalare il fatto che l'Appaltatore non ha mai presentato una richiesta per la rescissione del contratto d'appalto nonostante non gli sia stata riconosciuta la possibilità di condurre i lavori nei termini previsti nel contratto originario.

Il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi di cui all'art. 1664 del C.C.<sup>1</sup> è subordinato al verificarsi di un aumento imprevedibile, in misura superiore al decimo del prezzo convenuto, del costo dei materiali e della manodopera impiegati nella specifica attività.

La revisione dei prezzi del contratto di appalto in argomento ha la sua disciplina fondamentale nel D.L.C.P.S. 6.12.1947, n. 1501; con la L. 10.12.1981, n. 741, nell'intento di garantire certezza e prevedibilità dei rapporti tra Amministrazione ed esecutori e di snellire le procedure di corresponsione dei compensi revisionali, sono state introdotte rilevanti modificazioni nell'istituto della revisione. I presupposti principali per l'ammissibilità della revisione erano:

- 1) la natura dell'appalto;
- 2) l'oggetto del contratto, costituito da un'opera o lavoro pubblico;
- 3) un aumento o una diminuzione dei prezzi correnti in misura superiore all'alea contrattuale;
- 4) gli aumenti e le diminuzioni dei prezzi dipendenti essenzialmente da variazioni nei prezzi correnti di mercato, esclusa ogni altra causa;
- 5) la mancanza di colpa dell'Appaltatore;
- 6) la non necessaria clausola contrattuale;
- 7) l'inammissibilità di patti contrari o in deroga.

Nel periodo di esecuzione dei lavori, compreso tra il 25.07.1984 (data di consegna dei lavori) ed il 30.11.1991 (data di ultimazione dei lavori) ed in dipendenza di evenienze sfavorevoli o favorevoli, esisteva la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti. Tale istituto era ammesso per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni o dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo. Per l'appalto in argomento era presente una clausola contrattuale, quella indicata all'art. 9, che escludeva la possibilità di procedere a revisione prezzi. Tale condizione non è mai stata contestata dall'Appaltatore seppur contenente una esclusione della revisione medesima verosimilmente nulla<sup>2</sup>.

Appare opportuno richiamare il fatto che, per effetto della sospensione, durata oltre sette anni, l'Appaltatore avrebbe potuto/dovuto chiedere oltre alla revisione prezzi anche il risarcimento dei danni, essendo piena la compatibilità dei due istituti, attivando rispettivamente le disposizioni speciali ovvero la procedura della riserva.

L'istituto della revisione prezzi è caratterizzato da un sistema di risoluzione delle controversie diverso da quello imperniato sulle cosiddette riserve. La risoluzione delle controversie in materia di revisione prezzi avviene per via amministrativa da adire entro 60 giorni dalla comunicazione delle determinazioni dell'Amministrazione appaltante restando inteso che l'importo preciso e definitivo dei lavori eseguiti, sul quale effettuare la revisione dei prezzi, si ha solo con l'approvazione del collaudo.

## ESAME DEL CONTENZIOSO

Dagli atti disponibili emerge che l'appaltatore in data 20.10.1992 ha chiesto alla stazione appaltante e per conoscenza al direttore dei Lavori<sup>3</sup>, il riconoscimento dell'istituto della revisione prezzi in applicazione delle disposizioni dell'art. 77 del Capitolato Speciale d'Appalto. Successivamente, in data

<sup>1</sup> Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

<sup>2</sup> cfr. legge 22 febbraio 1973 n. 37

<sup>3</sup> in data 30.10.1992, il Direttore dei Lavori, Ing. Sergio Lisci, chiede alla stazione appaltante indicazioni al riguardo



20.04.1993, l'appaltatore sollecita il riconoscimento della revisione prezzi, provvede a effettuare il calcolo revisionale avvertendo che, in caso di mancata liquidazione, avrebbe inoltrato ricorso presso la competente autorità giudiziaria. Al sollecito non seguiva un conteggio del credito revisionale a cura del Direttore dei Lavori e la stazione appaltante non avviava le procedure per il riconoscimento della spesa.

Nonostante ciò, in tema di decadenza della proposizione, l'Impresa ha firmato i documenti contabili ed il certificato di collaudo senza riserva nonostante il Direttore dei Lavori ed il Collaudatore non abbiano compiuto alcun conteggio del credito revisionale cui l'Appaltatore credeva di avere diritto.

L'art. 42 del D.P.R. 16/7/1962, n. 1063, stabilisce che quando sorgono contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, a norma del R.D. 25/5/1895, n. 350, restando specificato che le domande e i reclami dell'impresa debbono essere presentati e iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal regolamento sopracitato. Al procedimento amministrativo danno luogo le cosiddette riserve<sup>4</sup>. La firma con riserva tende a impedire che un determinato fatto o atto possa valere come rinuncia ad un diritto o ad un interesse altrimenti tutelato restando inteso che le norme speciali che regolano le contestazioni dell'Appaltatore verso l'Amministrazione, fissano modo, tempi e forme della loro proposizione.

In base a tali disposizioni, l'Appaltatore che intendeva far valere le proprie richieste, avrebbe dovuto, pregiudizialmente, presentare domanda in via amministrativa da iscriversi nei documenti contabili nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 53 e 54 del citato R.D. n. 350/1895. Qualora l'impresa avesse ritenuto di dover presentare richieste o pretese, avrebbe potuto firmare il registro di contabilità indicando che "*L'impresa firma con riserva*" tenendo presente l'obbligo di esplicitare, entro quindici giorni, le richieste indicando, con precisione, le cifre di compenso cui riteneva di aver diritto nonché motivando ciascuna domanda. Il fatto che l'impresa non abbia esplicitato le riserve nel termine previsto, oltre a non aver firmato con riserva, determina l'accettazione dei fatti e la conseguente perdita del diritto di far valere le riserve stesse oppure le domande ad esse riferite. Ad ulteriore convalida si osserva il fatto che le riserve possono riguardare, oltre agli aspetti propri della contabilità dei lavori<sup>5</sup>, anche la revisione dei prezzi; resta stabilito che l'Appaltatore di opere pubbliche, nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, non è libero di far valere le proprie pretese in qualsiasi modo ma è tenuto all'osservanza delle formalità stabilite dalle speciali disposizioni che regolano forma, sede, contenuto, tempo, modo e procedure di esame delle sue domande mentre la Pubblica Amministrazione non è vincolata al rispetto di particolari procedure essendo libera di far valere le proprie pretese, salvo all'Appaltatore il diritto di interporre reclamo, nel rispetto però delle formalità stabilite per la proposizione delle domande.

In tutti i casi di controversie, spetta al Direttore dei Lavori dimostrare la fondatezza delle richieste con approfondite e motivate controdeduzioni e definire con ocularità tutte le questioni proposte dall'Appaltatore; gli atti disponibili non hanno permesso di verificare l'esistenza di una idonea relazione del Direttore dei Lavori adeguata per la verifica delle richieste dell'appaltatore. Il Collaudatore, a seguito di invito della Stazione Appaltante e con nota del 06.12.1994, comunica l'ammissibilità del riconoscimento della revisione prezzi anche se successivamente, in fase di emissione del certificato di collaudo, non entra nel merito della revisione medesima e tralascia di

<sup>4</sup> in materia di lavori pubblici, per "riserva" si intende quell'atto che dà la possibilità all'Appaltatore di firmare il registro di contabilità facendo salvo il diritto di contestazione e di proporre le proprie domande.

<sup>5</sup> la ritardata consegna dei lavori, l'errata contabilizzazione di partite, l'applicazione per le stesse di prezzi diversi rispetto a quelli cui si riferiscono, l'irregolare tenuta della contabilità, l'errata valutazione di quantità di lavori eseguiti, danni di forza maggiore e danni in genere, la maggiore onerosità dei lavori, maggiori o diversi lavori, la sospensione dei lavori, il prolungamento del termine contrattuale, gli interessi per ritardati pagamenti.



segnalare l'esistenza di pretese dell'appaltatore produttive di conseguenze sulla spesa dell'opera pubblica.

L'Appaltatore, in ogni caso, avrebbe dovuto proporre riserva per il riconoscimento della revisione prezzi secondo il concetto di carattere generale che fissa, per ogni fatto ricadente sulla spesa dell'opera pubblica, l'onere della riserva<sup>6</sup>. E' stato ritenuto ricorrente l'onere della riserva in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo per il riconoscimento della revisione prezzi<sup>7</sup> anche se tale fatto è estraneo alla contabilità ed alla esecuzione dei lavori. Le pretese dell'Appaltatore relative a fatti non registrati o che non debbono essere registrati o estranei alla contabilità non sono escluse dall'onere della proposizione essendo soggette alla denuncia come ogni richiesta attinente ai lavori mentre l'onere della proposizione sorge fin dall'atto della chiusura del registro di contabilità ai fini della redazione del conto finale. Giova richiamare i concetti espressi dalla giurisprudenza in merito all'onere generale di denuncia di ogni fatto che l'Appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a lui sfavorevoli; l'appaltatore adempie con tempestiva iscrizione di apposita riserva nel registro di contabilità o in altri documenti contabili e con la successiva rituale indicazione degli elementi atti a individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma<sup>8</sup> con la conseguenza che l'omessa precisazione del compenso rende inammissibile o irricevibile la riserva stessa per decadenza, così come a sua volta la mancata motivazione delle riserve ne determina la irricevibilità.

#### CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che l'impresa non possa vantare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante in funzione delle seguenti criticità:

1. inapplicabilità dell'istituto della revisione prezzi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 9 del contratto,
2. irricevibilità della richiesta per mancata presentazione del conteggio revisionale a cura della Direzione dei Lavori;
3. mancata iscrizione di riserve per il risarcimento dei danni subiti a causa della sospensione ordinata unilateralmente dalla Stazione Appaltante,
4. intempestiva attivazione del ricorso per via amministrativa,
5. presentazione della domanda di revisione prezzi non accompagnata da riserva sui documenti contabili, nei termini e nei modi stabiliti dagli artt. 53 e 54 del citato R.D n. 350/1895, ovvero nel certificato di collaudo, determinando, per conseguenza, l'accettazione dei fatti e la conseguente perdita del diritto di far valere le riserve stesse oppure le domande ad esse riferite,
6. mancata osservanza delle formalità stabilite dalle speciali disposizioni che regolano forma, sede, contenuto, tempo, modo e procedure di esame delle domande dell'Appaltatore.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento saluto cordialmente.

Carbonia 11.02.2003

Il Responsabile del Settore OO.PP.

Ing. Cristian Cocco



Il Responsabile del Servizio Acquisti

Geom. Giacomo Agulli

<sup>6</sup> cfr. Cass. 6/4/1982, n. 2102 e 1/4/1982, n. 2006.

<sup>7</sup> cfr. Cass. 20/1/1981, n. 474.

<sup>8</sup> cfr. Cass. 19/2/1977, n. 773, Cass. 25/5/1973, n. 1527, Cass. 14/3/1973, n. 717

10 / 10 pagine

Responsabile del Servizio  
*[Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
516 DM = 6 MAR. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

